



Dott. Stefano Leoni

NOTAIO

Via Colombaio, 29 - 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/61400 - 0344/61556 - Fax
0344/61566
Via del Lavoro, 2 - 22036 ERBA (CO)
Tel. 031/3333848 - Fax 031/3333654
sleoni@notariato.it

Repertorio n. 103416

Raccolta n. 27369

----- VERBALE ASSEMBLEARE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventuno questo giorno sette del mese di aprile, alle ore diciassette e minuti dieci.

----- 7 aprile 2021 -----

In Porlezza, in un locale dell'edificio posto in Via Cuccio al civico numero 6. Avanti a me Dottor Stefano Leoni, Notaio residente in Porlezza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Como e Lecco,

----- è presente il signor: -----

GREPPI ROBERTO, nato a Como (CO) il giorno 28 marzo 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale consortile denominata:

----- "A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI" -----

con sede in Menaggio (CO), Via Lusardi n. 26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco 02945720130.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convenuti - giusta la convocazione effettuata a mezzo lettera spedita - tramite P.E.C. - in data 23 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto - i soci della predetta azienda speciale consortile per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sugli argomenti in seguito specificati;

pertanto, invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto e per unanime indicazione dei soci intervenuti,

----- il comparente, signor GREPPI ROBERTO, il quale, constatato: -----

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- che sono presenti - in proprio e per delega acquisita e conservata agli atti - n. 20 (venti) soci su n. 29 (ventinove) aventi diritto al voto, come da elenco che si conserva agli atti;

- che, oltre ad esso comparente, quale consigliere, sono presenti i membri del Consiglio medesimo in persona di:

* Spaggiari Michele (nato a Como il giorno 24 novembre 1981), Rigola Ferruccio (nato a Schignano il giorno 25 settembre 1954) e Pozzi Mario (nato a San Fedele Intelvi il giorno 15 agosto 1956);

- che è presente il signor Caldarini Andrea (nato a Giussano il giorno 25 ottobre 1978), quale direttore;

----- dichiara, pertanto, ai sensi del vigente Statuto, -----

validamente costituita ed atta a deliberare la presente assemblea, in seconda convocazione, essendo quella di prima convocazione andata deserta.

Il Presidente precisa l'oggetto da trattarsi nella presente assemblea nel seguente

----- ORDINE DEL GIORNO per la parte straordinaria: -----

1) Approvazione Nuovo Statuto Aziendale.

Il Presidente dell'Assemblea espone i motivi che rendono opportuna la

Registrato a COMO
il 13/4/2021
al n. 8228 serie 1T
Euro 356,00

modifica proposta di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, riservando la discussione degli ulteriori punti del giorno a separata assemblea ordinaria;

udita la relazione del Presidente, dopo discussione, l'Assemblea, per alzata di mano, con n. 18 (diciotto) voti favorevoli e n. 2 (due) voti contrari,

delibera:

* di adottare un nuovo testo di statuto, più aderente alle nuove esigenze della azienda speciale consortile.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" - quale parte integrante e sostanziale - lo Statuto nella sua redazione aggiornata,

previa dispensa dalla lettura dello stesso effettuata dal componente.

L'assemblea delega, infine, il signor GREPPI ROBERTO ad introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese competente.

Indi null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,

il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti trentacinque e fa presente che questo verbale verrà trascritto nel Libro Verbali Assemblee.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su quattro pagine di un foglio, da me Notaio letto al componente che dichiara di approvarlo. Sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.

Firmato: Roberto Greppi

----- Stefano Leoni Notaio Sigillo.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 103416/27369 DI REPERTORIO

STATUTO

DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

TRA I COMUNI DI:

Alta Valle, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Dizzasco, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Menaggio, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda.

A.S.C.L.V.

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1: Costituzione

1. Fra i Comuni di Alta Valle, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Dizzasco, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Menaggio, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda, ai sensi dell'art. 31, dell'art. 113/bis e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e sulla base della Convenzione approvata

da tutti i singoli Comuni, è costituita, a seguito della specifica convenzione, un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata "A.S.C.L.V." – AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3.

2. L'AZIENDA è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

3. il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto.

Art. 2: Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'AZIENDA è attualmente Porlezza (Co), in Via a Porlezza n. 10.

2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile potrà essere variata la sede legale e potranno essere istituite sedi operative nei distretti.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno a capo dell'AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Art. 3: Scopo e finalità

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie integrate e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda.

2. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono suddivisi in rami d'azienda, diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, così denominati:

- territoriale;
- inclusione;
- minori e famiglia;
- servizi preventivi: spazio dopo la scuola – spazio bambino – serv. psicopedagogico – spazio giovani – centri ricreativi diurni estivi;
- servizio disabili;
- centro diurno disabili;
- trasporto.

3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché l'Assemblea ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono essere inoltre giustificate da fenomeni inerenti l'evoluzione demografica.

4. L'AZIENDA può inoltre svolgere la propria attività tipica a favore di enti e soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale od assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3, che a loro volta verranno costituiti in specifici rami d'azienda.

Le attività accessorie, suddivise in rami d'azienda, sono:

- mensa;

- pulizie Comune Laino
- pulizie SB Porlezza
- Trasporto Claino con Osteno
- Centro cottura Porlezza
- Centro cottura Grandola ed Uniti.

5. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di realizzare una rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

b) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;

c) Creazione di un ambito di erogazione dei servizi orientato all'ottimizzazione gestionale e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico; a tale scopo l'AZIENDA è tenuta, nell'attuazione della gestione definita dal piano strategico aziendale, ad operare in coerenza con i programmi e i contenuti del Piano di Zona distrettuale per i servizi socio-sanitari.

d) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volte a realizzare economie di gestione e dimensione con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato;

e) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità della persona nella organizzazione dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

g) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

h) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti e delle loro associazioni;

i) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore densità demografica.

6. D'ulteriori Di tutte le attività e funzioni, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte che costituiscono ramo d'azienda.

Art. 4: Gestione dei servizi

1. L'AZIENDA esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente - in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso l'acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a

terzi.

2. L'AZIENDA può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non totalmente suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'AZIENDA è abilitata ad esercitare, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati o di altri Enti Locali.

4. L'AZIENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5: Durata

1. L'AZIENDA ha durata di 20 anni e 6 mesi, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

5. A un anno dalla scadenza l'Assemblea si riunirà in apposita sessione per definire l'eventuale proposta di proroga ai Comuni.

Art. 6: Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'Azienda deriva da:

a. conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 9) e di eventuali successivi conferimenti.

3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7: Diritti dei partecipanti

1. Ciascun ente conferente ha diritto di partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;

b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione alle quote di conferimento;

c) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte al bilancio;

d) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, sarà proporzionato alle quote patrimoniali di competenza.

Art.8: Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.
2. Gli Enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti consorziati sono tenuti a esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa determinati dall'Assemblea.
5. Gli Enti consorziati possono, infine, - anche su base libera e volontaria - partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9: Capitale di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della costituzione i comuni associati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2004, per un ammontare complessivo di euro 100.000,00 per come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto.

Art. 10: Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Il diritto di voto è attribuito a ciascun rappresentante in base al capitale conferito.
2. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.
3. Parimenti, il numero dei rappresentanti degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotto ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta e della votazione.

Art. 11: modalità di accoglimento di nuovi enti

1. Nella fattispecie, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
2. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili (comprehensive di una quota di ingresso da quantificarsi con atto dell'Assemblea Consortile), secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 12: Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'Azienda erogando un contributo economico determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e del livello di fruizione dei servizi così come meglio spiegato nel relativo contratto di servizio.
2. Il contributo di solidarietà viene determinato in sede di bilancio preventivo e può essere modificato entro la fine del mese di novembre per fare fronte a nuove sopraggiunte necessità. L'eventuale eccedenza rispetto alla copertura dei costi sociali rilevata in sede di rendiconto viene considerata acconto per l'esercizio successivo.

Art. 13: Cessione di servizi e prestazione a soggetti terzi

1. L'AZIENDA ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati - ivi compresi gli Enti Locali non consorziati - nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga

prevalente rispetto all'attività istituzionale.

Art. 14: Recesso

1. È consentito il recesso dei Comuni consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZIENDA.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio d'Amministrazione.
5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'Ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 15: Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione per come indicato all'art. 7 comma 1 lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettante a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. Nel caso di recesso di un singolo Ente si procede alla liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, oltre alle quote di competenza. L'effettiva liquidazione avverrà trascorso un biennio dalla data di recepimento del recesso.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 16: L'assemblea Consortile

1. L'assemblea consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro delegati scelti tra Consiglieri Comunali e assessori.
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto come fissati nei precedenti artt. 9 e 10 o in eventuali successivi atti di aggiornamento.
3. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.
4. I delegati del Sindaco possono essere revocati.
5. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 17: Durata

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per

scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 18: Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

a. elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;

b. nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione;

d. nomina il Revisore dei Conti;

e. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti;

f. determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 29;

g. nomina e revoca i rappresentanti dell'AZIENDA negli enti in cui essa partecipa;

h. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare, il Piano programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni;

i. delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. modifiche allo Statuto dell'AZIENDA;

2. richieste di ammissione di altri Enti all'AZIENDA;

3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

4. proposta di scioglimento dell'AZIENDA;

5. proposte di modifiche alla Convenzione;

6. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;

7. Bilancio Sociale;

8. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenze;

9. convenzione, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;

10. sede dell'AZIENDA e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;

11. revisione delle quote di partecipazione;

12. contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;

13. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;

14. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'AZIENDA, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19: Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due

sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'AZIENDA. - - -

2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare. - - - - -

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore dei Conti. - - - - -

4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete. - - - - -

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione. - - - - -

- - - - - **Art. 20: Convocazione** - - - - -

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. - - - - -

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax o e-mail o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea. - - -

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione. - - - - -

4. In mancanza della formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci. - - - - -

5. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune di Menaggio che attualmente è il capofila della vigente convenzione tra i comuni aderenti all'AZIENDA ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente. - - - - -

6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente. - - - - -

7. La convocazione di prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni. - - - - -

- - - - - **Art. 21: Validità delle sedute** - - - - -

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei rappresentanti di almeno 50% degli Enti soci. - - - - -

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che

avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione, che si dovrà tenere almeno un'ora dopo la prima convocazione, risulta validamente costituita purché i Comuni presenti rappresentino almeno un terzo degli Enti soci.

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 22: Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'articolo successivo, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

3. Si detraggono, per determinare la maggioranza di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 23: Votazioni dell'Assemblea

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentanti nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;

b. nomina e revoca del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

c. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;

d. revoca del Presidente dell'Assemblea;

e. nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;

f. accoglimento di conferimenti di servizi o capitale;

g. proposte di modifiche statuarie;

h. proposte di scioglimento;

i. approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli Enti alle spese dell'AZIENDA;

j. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;

k. approvazione del Piano di Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto di Gestione;

l. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi natura;

m. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;

n. modifica della quota di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'articolo 11;

o. approvazione dei criteri di partecipazione alla spesa di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 23-bis: Modalità di elezione degli organi

1. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede a un terzo scrutinio nel quale vengono eletti alla Presidenza e alla Vice Presidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi nelle distinte votazioni per le due cariche.

2. Per le nomine del Presidente e dei componenti del CdA, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati componenti del CdA i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto il maggior numero di suffragi, fino al completamento dei membri previsti, tenendo conto della partizione di cui all'art. 28, comma 2, del presente Statuto. Presidente del CdA è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Vice Presidente è nominato dal CdA medesimo, tra i propri componenti.

3. Ciascun ente proprietario può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche in assegnazione.

Art. 24: Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile, che dura in carica tre anni, esercita le seguenti funzioni:

- a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d. trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'AZIENDA;
- e. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 25: Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale e organizzativa.

2. Il regolamento di cui al comma è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art. 23.

Art. 26: Commissioni

1. Il modello gestionale adottato dall'AZIENDA, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.

2. Per questo l'AZIENDA si avvale della Consultazione di Commissioni Tecniche composte dai rappresentanti dei Comuni.

3. Tali commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
- a. fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - b. verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - c. contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

----- **Art. 27: Strumenti di indirizzo per le politiche sociali** -----

1. Al fine di orientare l'attività del Cda e della Direzione tecnica aziendale, l'Ufficio di Piano definisce periodicamente le LINEE DI INDIRIZZO DELLE POLITICHE SOCIALI, a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Cda debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

----- **Art. 28: Il Consiglio di Amministrazione.** -----

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni presso aziende pubbliche o private o altri enti pubblici. I criteri indicati sono maggiormente dettagliati da specifico atto dell'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'Azienda.

5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

6. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- Il Presidente dell'Assemblea raccoglie le candidature, presenta una rosa di candidati per le nomine a presidente e a membro del Consiglio di Amministrazione;

- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'AZIENDA ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;

- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art. 23.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

----- **Art. 29: Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione** -----

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di almeno tre Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi del comma precedente, Il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono,

senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 24.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30: Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31: Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il CDA non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea i Piani e i Programmi annuali, in ottemperanza alle disposizioni dell'Ufficio di Piano;
- c) delibera sull'acquisizione dei beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

6. Competono inoltre al CDA:

- a) la nomina del Vicepresidente;
- b) la nomina del Direttore;
- c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina e il funzionamento delle sedi operative e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

- f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo e importo;
 - g) la predisposizione di atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
 - h) ogni decisione, su qualunque materia o argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
 - i) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
 - j) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
 - k) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
 - l) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.
7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 32: Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA e approvato dall'Assemblea.

Art. 33: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente, che è il Presidente dell'AZIENDA, rappresenta l'azienda nei rapporti con le Autorità pubbliche, ha la rappresentanza istituzionale dell'AZIENDA, assicura l'attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea e tutela l'autonomia gestionale aziendale.

2. Spetta inoltre al Presidente:

- a. la rappresentanza legale dell'Azienda, salva la facoltà del Presidente di attribuire la rappresentanza legale al Direttore con apposita deliberazione di nomina;
- b. promuovere l'attività dell'Azienda;
- c. convocare il Cda e presiederne le sedute;
- d) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del CDA;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazioni emanati dall'assemblea;
- f) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- h) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA.

3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore nominato dal CDA:

- a) sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- b) sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

4. Il Presidente può affidare a ciascun consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 34: Indennità, rimborsi, spese e permessi

1. Al Presidente può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore, comunque non superiore all'indennità prevista dalla legge per un Sindaco di un Comune fino a 3.000 abitanti.

2. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione può essere corrisposta un gettone di presenza entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore e comunque per un ammontare non superiore all'indennità prevista dalla legge per un Comune fino ai 3.000 abitanti.

3. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 35: Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti in possesso di adeguata professionalità. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. Il trattamento economico del Direttore è determinato dall'assemblea consortile.

3. L'incarico di direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali inerenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

4. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea Consortile.

5. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della dirigenza degli enti locali.

Art. 36: Attribuzioni del Direttore

1. Sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione di programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

4. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

5. In particolare, il Direttore:

a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 27;

b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c) recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica

- approvato dal CDA;
- d) partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA;
 - e) conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino all'importo massimo stabilito annualmente dal CDA;
 - f) emette mandati, assegni, bonifici;
 - g) sorveglia il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa e in genere di tutta l'amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
 - h) sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;
 - i) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea consortile.

6. In caso di temporanea assenza o temporaneo impedimento del Direttore, questo verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 37: Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività e alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio d'Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 38: Il personale

1. Il personale dipendente dell'AZIENDA è inquadrato ed inserito nei rami d'azienda secondo criteri di competenza operativa e professionale; la gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti; l'AZIENDA valorizza lo sviluppo professionale dei suoi dipendenti come fondamentale condizione di efficacia della propria azione.

2. L'AZIENDA può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

3. Il Consiglio d'Amministrazione approva il piano d'organizzazione e le dotazioni organiche dell'AZIENDA in relazione ai rami d'azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art. 39: Contabilità e bilancio

1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) il piano degli indicatori di bilancio.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.

4. Entro il 30/09 di ogni anno il CDA dovrà presentare all'Assemblea consortile una relazione sullo stato di attuazione dei programmi almeno al 30/06.

Art. 40: Finanza

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:

- a. conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
- b. quote di partecipazione degli Enti Consorziati, commisurate a quanto determinato ai sensi del precedente art. 12, erogate nella forma di contributi o trasferimenti;
- c. contributi dallo Stato, dalla regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d. contributi a specifica destinazione;
- e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazione a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f. prestiti o accensione di mutui.

Art. 41: Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto della donazione.

2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'Esercizio.

Art. 42: Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 43: Spese in economia

1. Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 44: Revisore dei conti

1. È nominato ai sensi di legge un Revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'AZIENDA, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori contabili costituito con D.Lgs. 27 gennaio 1998, n. 88.

2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina e che non può essere superiore complessivamente a quello massimo previsto per un Comune da 2.000 a 2.999 abitanti.

3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o

sopravvenuta incompatibilità.

4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade d'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 45: Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'AZIENDA Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alla determinazione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal presidente del Tribunale di Como.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa,

Art. 46: Inizio attività dell'Azienda

1. L'attività dell'AZIENDA, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio dalla data di acquisto della personalità giuridica.

2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.

Art. 47: Entrata in vigore

1. Il presente statuto, approvato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti alla costituenda AZIENDA, sarà pubblicato sul BURL ed entrerà in vigore trascorsi i dieci giorni da tale pubblicazione.

Firmato: Roberto Greppi

----- Stefano Leoni Notaio Sigillo.

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, rilasciata dal Dott. Stefano Leoni, Notaio
in Porlezza, ad uso consentito dalla legge.
Porlezza, 13 aprile 2021